

**INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI E DIMENSIONI AZIENDALI:
LA CLASSIFICAZIONE DELLE IMPRESE**

L'ammissione alle diverse forme previste di agevolazioni e la loro intensità varia in base alle dimensioni aziendali dei beneficiari.

Per verificare tale criterio è quindi fare riferimento alla Raccomandazione della Comunità Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione di microimpresa, di piccola e media impresa. I richiedenti le agevolazioni devono quindi definire la categoria di appartenenza secondo tale disposizione.

Le categorie per dimensioni

Le imprese si possono classificare in:

- **microimprese**, che impiegano meno di 10 occupati (ULA – unità lavorative annue) e realizzano un fatturato annuo, o presentano un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- **piccole imprese**, che impiegano meno di 50 occupati e realizzano un fatturato annuo, o presentano un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- **medie imprese**, che impiegano meno di 250 occupati e realizzano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni, o presentano un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- **grandi imprese**, che superano i parametri precedenti.

Una delle soglie riferite a fatturato ed al totale di bilancio può quindi essere superata.

Le categorie in base ai rapporti esistenti

L'impresa deve inoltre essere **autonoma**, ovvero non deve possedere od essere posseduta da altra impresa per il 25% del suo capitale o dei diritti di voto. Le soglie dimensionali di cui sopra si riferiscono e devono essere rispettate dalla singola impresa, autonomamente considerata.

A tale scopo la raccomandazione individua imprese **collegate e associate**, che devono rispettare le soglie dimensionali con i loro dati (persone, fatturato e totale di bilancio) aggregati.

Non sono autonome, ma **collegate**, le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

- a) una detiene la maggioranza dei diritti di voto nell'altra;
- b) una ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori dell'altra;
- c) una esercita un'influenza dominante sull'altra in virtù di un contratto o di una clausola statutaria;
- d) una controlla da sola o in virtù di accordi la maggioranza dei diritti di voto nell'altra.

Non sono autonome, ma **associate**, le imprese fra le quali una detiene, da sola o con altre, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto dell'altra.

Le soglie dimensionali per le imprese collegate ed associate

Per queste imprese, le persone, il fatturato o l'attivo di bilancio sono determinati sulla base:

- dei conti consolidati, se disponibili;
- aggregando i dati delle eventuali imprese associate, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due; anche per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata);
- aggregando il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate.

I totali così ottenuti si confrontano con le soglie dimensionali suddette.

Persone fisiche socie di più società

Le imprese collegate attraverso una persona fisica, o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, sono anch'esse considerate imprese **collegate**, a patto che esercitino le loro attività, od anche solo una parte delle loro attività, **sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui**. Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

Anche in questo caso, quindi, è necessario verificare il rispetto delle soglie dimensionali cumulativamente.

Soci investitori

Particolari disposizioni sono previste qualora siano soci i seguenti investitori:

- società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate;
- università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- autorità locali autonome;
- organismi collettivi pubblici o enti pubblici.

Il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/4/2005

Al fine di adeguare la normativa interna alla Raccomandazione suddetta, il Ministero delle Attività Produttive ha adottato un apposito decreto, contenente chiarimenti ed esempi pratici.

In particolare, sono forniti:

- prospetti di calcolo dei dati delle società collegate e associate;
- il seguente criterio di individuazione delle imprese che operano sullo stesso mercato o su mercati contigui e sono partecipate da persone fisiche: *“un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni: a) la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale; b) le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.”*

Il cambiamento di categoria

Al fine di garantire stabilità e certezza alle imprese vicine ai valori delle soglie, nel caso di variazione di un parametro non comporta l'immediata modifica della sua classificazione: il superamento deve avvenire per due esercizi successivi.

Aggiornato al 26 agosto 2025